

## I « CAPITULI » DI S. MARIA DE LA NOVA DI GIOVINAZZO (1492)

(CONTRIBUTO ALLA STORIA DELLE CONFRATERNITE  
IN TERRA DI BARI)

Agli inizi del secolo Francesco Carabellese pubblicò un insieme di documenti scritti dal canonico Giovannello Sasso nei primi anni del sec. XVI e provenienti in origine dall'archivio capitolare di Giovinazzo; raccolti insieme da Giuseppe De Ninno furono da questi lasciati insieme ad altre preziose carte alla Biblioteca Nazionale di Bari<sup>1</sup>. Si tratta di un « liber appretii » dei beni del Capitolo compilato nel 1509, di un « mortuale » degli anni 1495-1524 e di un « quaternus » della confraternita di santa Maria de la Nova, compilato nel 1513 ed ulteriormente integrato. A proposito della confraternita, il Carabellese sottolineava che essa forniva « uno dei pochi esempi di antica associazione religiosa meglio disciplinata negli ultimi tempi con la definitiva redazione dei suoi statuti »<sup>2</sup>: egli si riferiva a « li capituli et regole », redatti il 1 luglio 1492, dei quali il Marziani, già nel 1878, aveva dato poche e precise notizie<sup>3</sup> e che si conservano anch'essi nell'archivio capitolare di Giovinazzo. Nel suo fervore editoriale quello storico diede la precedenza alle carte del canonico Sasso; non ci fu in verità chi continuasse la ricerca sull'interessante documentazione cui si faceva riferimento nel « quaternus », sicchè la pergamena 441 contenente gli statuti, è rimasta finora inedita. Di conseguenza gli storici locali trascurarono quella parte di viva religiosità e di fervido associazionismo che nelle con-

---

<sup>1</sup> Cfr. F. CARABELLESE, *La Puglia nel sec. XV da fonti inedite, Parte II, Documenti di Bari, Giovinazzo, Trani*, Bari, 1901, pp. 211-322.

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. XVI.

<sup>3</sup> Cfr. L. MARZIANI, *Istoria della città di Giovinazzo*, Bari, 1878, pp. 237-238.

fraternite si coltivò e si espresse, e poco o nulla potè dirsi della religiosità popolare nel Meridione, rinnovatasi nei primi secoli dell'era moderna per la presenza di valori e di fermenti francescani.

Si è tentati di affermare che la edizione del Carabellese forse distolse l'attenzione dalle indicazioni del Marziani, quando scrisse che oltre gli scopi pii e assistenziali, le ricchezze della confraternita consentirono l'acquisto, tra gli arredi sacri, di quadri di scuola veneziana. In verità quest'ultimo accenno soddisfaceva all'esigenza di collegare l'ambiente pugliese a quelli più noti e privilegiati dalla cultura italiana, quasi che quella presenza artistica veneziana non fosse ovvia tenuto conto degli stretti rapporti commerciali e militari che nei decenni a cavallo tra i secoli XV-XVI si svilupparono tra Venezia e le città costiere della Puglia<sup>4</sup>. Eppure la vicenda di quella confraternita, sorta dalla presenza francescana in Terra di Bari ed a Giovinazzo e finita poco dopo la metà del sec. XVI, poteva fornire uno spaccato di storia cittadina meridionale oltre che un filone di ricerca delle trasformazioni della religiosità cristiana post-tridentina, giacchè i beni della confraternita di santa Maria de la Nova furono destinati al monte dell'Abbondanza ed infine nel 1579 al Capitolo; nel cui archivio pertanto venne a finire il fascio di pergamene e di carte che furono infine inventariate nel 1655.

Il « quaternus » edito dal Carabellese fu iniziato nel 1513 e completato negli anni seguenti; esso comprende un elenco di « debitori » che annualmente contribuivano ai Francescani un perpetuo censo per la prima messa da celebrarsi in ogni festa nella cappella della confraternita<sup>5</sup>, un secondo elenco di « censuari » della confraternita a partire dal 1480 al 1519, quindi cinque verbali delle riunioni della confraternita negli anni 1513-1521; infine degli inventari di beni, di « robbe », di « scritture »<sup>6</sup>. Al « quaternus » bisogna aggiungere 42 pergamene del suddetto archivio capitolare, degli anni 1445-1548, che contengono tutte donazioni di censi annui, vendite e locazioni di beni della confraternita.

---

<sup>4</sup> Cfr. G. GUERRIERI, *Le relazioni tra Venezia e Terra d'Otranto fino al 1530*, Trani 1904; V. VITALE, *Trani dagli Angioni agli Spagnoli, Contributo alla storia civile e commerciale di Puglia nei secoli XV e XVI*, Bari 1912, particolarmente pp. 336-467. Per il periodo precedente F. CARABELLESE, *Relazioni commerciali tra la Puglia e la repubblica di Venezia dal secolo X al XV*, Trani 1896.

<sup>5</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 212-222.

<sup>6</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 226-234.

I compilatori del « repertorio » capitolare del 1655<sup>7</sup>, redigendo il regesto di questi atti, hanno trascritto talvolta confraternita di s. Francesco, sei volte confraternita della Visitazione, più spesso confraternita di s. Maria de la Nova, sicchè il Marziani parlò di tre confraternite aventi sede nella stessa chiesa di s. Francesco dei Frati minori conventuali<sup>8</sup>.

In verità bisogna precisare che il primo documento del 1445 parla di « confraternitas sancte Marie la nova de eadem civitate » e che due anni dopo, nel 1447, la confraternita venne detta « confrataria ecclesie sancti Francisci » come nelle tre pergamene del 1480<sup>9</sup>, come pure in quelle del 1500 e del 1509<sup>10</sup>. Si tratta della stessa confraternita che viene detta esplicitamente « sancte Marie de sancto Francisco extra muros » in tre pergamene del 1512<sup>11</sup> e più completamente in una del 1519 « confrateria sancte Marie de la nova sistentis in ecclesia sancti Francisci extra moenia dictae civitatis »<sup>12</sup>. Non si parla mai di un'altra confraternita di san Francesco, salvo in una pergamena del 1497 e in un'altra del 1501<sup>13</sup>, le cui denominazioni possono facilmente riferirsi alla suddetta di s. Maria de la nova per la coincidenza di chiesa.

I verbali delle riunioni, pubblicati dal Carabellese, forniscono alcune varianti perchè in quello del 4 settembre 1513 la confraternita di s. Maria de la nova si riunisce « intro la schola de dicta confrateria »<sup>14</sup>, che, secondo l'inventario, era sita « extra ecclesiam sancti Francisci iusta illam »<sup>15</sup>; nel verbale del 16 luglio 1514, la « con-

---

<sup>7</sup> Cfr. ARCHIVIO DIOCESANO DI GIOVINAZZO (= ADG), *Inventario seu repertorio delle scritture del Rev.do Capitolo di questa Città di Giovinazzo fatto nel 1655*, senza posizione, che citerò in seguito semplicemente *Repertorio 1655*.

Sento il dovere di ringraziare mons. Nicola Melone, vicario generale, il can. Michele De Palo, archivista, che mi hanno consentito lo studio delle pergamene, e la dott. Raffaella Stufano che mi ha fornito preziose indicazioni.

<sup>8</sup> Cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., p. 236.

<sup>9</sup> Sono le pergamene nn. 256, 263, 386, 387, 389. La numerazione è quella data in un recente ordinamento del fondo pergameneo dell'ADG.

<sup>10</sup> Sono le pergamene nn. 478 e 533.

<sup>11</sup> Sono le pergamene nn. 545, 548, 549.

<sup>12</sup> È la pergamena n. 173 la quale viene erroneamente datata 1419 nel *Repertorio 1655* (f. 103 r).

<sup>13</sup> Sono le pergamene nn. 459 e 487.

<sup>14</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 217.

<sup>15</sup> Cfr. *ibidem*, p. 228.

frateria de sancto Francisco » si riunisce « intro lo cortiglio de sancto Felice »<sup>16</sup>. Tuttavia risulta che i tre priori eletti nella prima riunione risultano nello stesso ufficio nella seconda e che i dieci « eletti » affiancati ai priori nella prima riunione appaiono anche nella seconda. Si può concludere che il titolo di « confrataria de sancta Maria la nova nella ecclesia de sancto Francisco » viene abbreviato in quello di « confrateria de sancto Francisco ».

Tre pergamene del luglio e del novembre 1520<sup>17</sup> contengono donazioni testamentarie di annui censi alla confraternita « sancti Francisci », rogate dal notaio Riccardo de Riccardis; due pergamene del febbraio e del marzo 1521<sup>18</sup> contengono una donazione ed un atto di vendita, rogati dal notaio Francesco de Cagnolis in favore della « confraterie sancte Marie sancti Francisci »; in un altro testamento rogato dal suddetto Riccardo de Riccardis a fine aprile 1521 e in un altro dell'ottobre da Alessandro Volpicella<sup>19</sup> ritorna il titolo « sancti Francisci ». Ma si può ritenere che quest'ultimo titolo non sia altro che l'abbreviazione dell'altro « s. Maria sancti Francisci », perchè i priori riferiti nelle pergamene del febbraio e del marzo sono gli stessi che compaiono nelle riunioni del luglio seguente<sup>20</sup>.

Nelle sette pergamene degli anni seguenti 1525-1528 ritornano delle varianti nel titolo<sup>21</sup>, ma non ci sono dubbi che la confraternita « de sancto Francisco » sia la stessa « sancti Francisci » o quella « ecclesiae sancti Francisci ». E' noto che nella guerra franco-spagnola fu coinvolta anche Giovinazzo e che le truppe francesi, per difendere la città, abatterono nel luglio 1529 dodici chiese fuori dell'abitato fra cui quella di san Francesco<sup>22</sup>, che risultava ancora diruta quando il Lupis scriveva le sue Cronache<sup>23</sup>; ma non si può dire se la nostra

<sup>16</sup> Cfr. *ibidem*, p. 218.

<sup>17</sup> Sono le pergamene nn. 595, 599, 601.

<sup>18</sup> Sono le pergamene nn. 604 e 605.

<sup>19</sup> Sono le pergamene nn. 607 e 613.

<sup>20</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 220-225.

<sup>21</sup> Sono le pergamene nn. 652, 657, 661, 663, 666, 681, e 782.

<sup>22</sup> Cfr. B. LUPIS, *Le cronache de Jovinazzo*, a cura di G. De Ninno, Giovinazzo 1880, pp. 68-69. Sulle vicende di Giovinazzo in questo periodo, cfr. *Ibidem*, pp. 67-70, 90-93; sulla guerra, cfr. L. SANTORO, *La spedizione di Lautrec nel regno di Napoli*, a cura di Tommaso Pedio, Galatina 1972; V. VITALE, *L'impresa di Puglia degli anni 1528-29*, Venezia 1908.

<sup>23</sup> Cfr. LUPIS, *Le cronache*, cit., p. 82.

confraternita fu trasferita nella chiesa omonima costruita altrove<sup>24</sup>, come invece si potrebbe verificare se si rintracciasse la bolla del 15 gennaio 1567 con la quale il vescovo Giovanni Antolinez Brizianos de la Ribera annesse i beni della confraternita di santa Maria de la Nova ad un monte di pietà<sup>25</sup>.

Il Marziani sostiene che una confraternita della Visitazione fu istituita a Giovinazzo nella chiesa di s. Francesco dopo che Urbano VI istituì per tutta la Chiesa la festa della Visitazione nel 1389<sup>26</sup>. In verità sei pergamene del marzo-maggio 1516 contengono una donazione di annuo censo alla confraternita di santa Maria « de confratribus »<sup>27</sup> e poi cinque locazioni di case della confraternita, rogati dal notaio Antonio de Nacleriis. In queste ultime cinque pergamene<sup>28</sup> il titolo della confraternita è « de visitatione vulgariter dicta

---

<sup>24</sup> Secondo G. DE NINNO (*Dei ruderi della chiesa ed ex-convento dei Minori Conventuali di s. Francesco in Giovinazzo. Notizie e ricordi*, in « Rassegna pugliese » X(1893), p. 300) questa nuova chiesa di s. Francesco sarebbe stata ricostruita verso il 1535. Con atto notarile di Antonio de Restaino del 29 giugno 1535 viene donato un appezzamento di terra alla Cappella di s. Maria degli Affratati nella chiesa di s. Francesco (pergamena n. 736) che certamente era sita nella prima chiesa omonima.

<sup>25</sup> Cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., p. 238. Non sono riuscito a ritrovare la bolla del Ribera, nè la documentazione della visita dove il Marziani la lesse.

Va notato che, se le pergamene dell'Archivio Capitolare di Giovinazzo e di quello vescovile sono state in passato gelosamente custodite, i fondi cartacei hanno avuto una diversa sorte. Alla fine del secolo scorso fu compiuta la maggiore dispersione, sicchè nella Biblioteca Nazionale di Bari, tra le carte De Ninno, sono pervenuti ad esempio, gli atti della visita pastorale del vescovo Chyurlia nel 1724, del vescovo Continisi nel 1781, del sinodo del 1783, un regesto dei documenti riguardanti la chiesa dello Spirito santo, un inventario delle chiese e cappelle di Giovinazzo del 1812 (Ms. 5/2), gli atti della visita del Chyurlia a Terlizzi nel 1704 (Ms.4), i verbali della visita fatta dal vescovo Brizianos alla chiesa di san Felice nel 1553, gli atti di fondazione della confraternita e del monte della carità nel 1570, atti del Vescovo Viperano per la confraternita del Carmine del 1596, il *Bullarium* degli anni 1612-19, gli atti della visita del 1672, carte di un ricorso a Roma per il monte di pietà, fatto nel 1656 (Ms.34). Nel ms.75 si trovano carte varie della cattedrale di Giovinazzo che vanno cronologicamente dal 1617 al 1879, tra le quali l'editto per la visita del 1617 e la relazione « ad limina » del 1724; nel ms.89 (II) si trovano editti per le visite nel 1607 e nel 1613.

<sup>26</sup> Cfr. *Istoria*, cit., p. 237.

<sup>27</sup> Cfr. pergamena n. 561.

<sup>28</sup> Sono le pergamene nn. 562-566.

delli affratati », denominazione che però non ritorna più nella documentazione pergamenacea del Capitolo<sup>29</sup>. In questi atti giuridici la confraternita viene rappresentata da due priori uno dei quali risulta sempre Filippo Papayeus affiancato prima da don Tommaso de Antonio Thomey e poi da Nardo di maestro Leucio, che vengono sempre nominati prima di lui. Nardo è un confratello di s. Maria de la nova nel 1521 ed il Papayeus addirittura uno dei priori<sup>30</sup>.

La scarsità di documenti non permette spiegazione alcuna; tuttavia va ricordato che negli statuti del 1492 la festa della Visitazione è particolarmente sottolineata e che la cappella dove essa aveva sede, era denominata proprio s. Maria degli affratati fin dal 1447<sup>31</sup>. La identificazione della confraternita di s. Maria de la Nova con quella « vulgariter dicta delli affratati », spiega perchè le sei pergamene del 1520 furono inserite da Giovannello Sasso tra le scritture di quella confraternita<sup>32</sup> e spiega pure per quale via quelle pervennero nell'archivio capitolare.

Un'ultima questione riguarda la dipendenza della confraternita di Giovinazzo da quella di Napoli, affermata dal Marziani. La chiesa napoletana di santa Maria la Nova passò definitivamente agli Osservanti nel 1425 e fu sede di quel movimento francescano che negli anni 1473-75 si incrementò per la predicazione di san Giacomo della Marca. La tradizione vuole che nacque una confraternita che si riuniva intorno al predicatore il quale soleva apparire tra i confrati indossando un saio bianco che venne presto adottato da tutti, come si

---

<sup>29</sup> Il Marziani, come si è detto sopra, afferma che la confraternita del Carmine istituita dal vescovo Giovanni Antonio Viperano nel 1598 deve ritenersi la continuazione di quella che nel 1516 viene detta « della visitazione » (cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., p. 237). Con la bolla del 24 gennaio 1598 in verità il Viperano approvò gli statuti della confraternita « della visitazione della gloriosissima vergine Maria sott'il titolo di detta Regina del Carmine istituita nella chiesa di sant'Angelo di Giovinazzo alli 25 di dicembre 1596 secundum usum » BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI, *Archivio De Ninno*, ms.34, ff. 6v-12v). Nella bolla che deve esserere datata 1595 perchè, come si sa, a Giovinazzo l'indizione iniziava il 1 settembre, non si parla di una confraternita precedente della visitazione; si dice invece che la chiesa di s. Angelo era diruta e che i confrati volevano restaurarla.

<sup>30</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 221.

<sup>31</sup> Cfr. la pergamena n. 263. Si ha una conferma nella convenzione tra i confratelli ed i francescani, del 13 maggio 1509, contenuta nella pergamena n. 533.

<sup>32</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 233.

vede nei dipinti della chiesa stessa. Gli storici però discutono se questa confraternita è da identificare con quella compagnia dei Bianchi della Giustizia che aveva suo compito provvedere all'assistenza spirituale, materiale dei carcerati e dei condannati a morte, sistemare le loro mogli e procurare la dote delle figlie, oltre che fare elemosine ai poveri ed altre opere di carità. Queste finalità non si trovano negli statuti giovinazzesi del 1492 i quali peraltro precedono i « capitoli ed ordinazioni » di quella confraternita napoletana che furono redatti nel 1525<sup>33</sup>. Sicchè non si può trovare altro in comune che il medesimo ambiente francescano. Comunque lo stesso titolo della confraternita di Giovinazzo si ritrova in una chiesa di Terlizzi, appartenuta ai Francescani osservanti che la costruirono annessa al loro convento fondato, secondo gli storici locali, nel 1500<sup>34</sup>. Di incerta origine e di dubbia origine francescana è invece la chiesa omonima che esisteva a Giovinazzo nei primi del sec. XVI, sulla via di Molfetta, forse posteriore alle altre dedicate a s. Maria<sup>35</sup>.

Vorremmo sapere molto di più per stabilire precisi rapporti storici e non soltanto tra questi titoli, ma anche sul movimento dell'Osservanza francescana che in Puglia ebbe un centro propulsore nel convento di s. Caterina in Galatina<sup>36</sup>. Ma non è possibile approfondire, per ora, neppure questo momento della ricchissima presenza francescana nelle « terre » di Puglia al cui ampio disegno storico sta lavorando il Perrone<sup>37</sup>.

Le precisazioni suddette non vogliono preludere alla storia della confraternita che qui non si fa, perchè non lo permettono le lacune documentarie che si registrano per lunghi anni. L'attenzione sarà rivolta quasi per intero agli statuti del 1492, di cui si dà l'edizione

<sup>33</sup> Cfr. G. MASCIA, *La confraternita dei Bianchi della giustizia a Napoli « s. Maria succurre miseris »*, Napoli 1972; S. CANDELA, *S. Giacomo della Marca e Santa Maria la Nova di Napoli*, Napoli 1972, pp. 7-19.

<sup>34</sup> Cfr. A. PAPPAGALLO, *Le principali parrocchie della Città di Terlizzi*, Bitonto 1967, pp. 27-31; G. GUASTAMACCHIA, *Volto vecchio e nuovo di Terlizzi*, Terlizzi 1969, p. 100.

<sup>35</sup> Cfr. LUPIS, *Le cronache*, cit., pp. 81-82.

<sup>36</sup> Cfr. G. GUASTAMACCHIA, *Francescani di Puglia. I Frati Minori Conventuali (1209-1962)*, Bari-Roma 1963, pp. 13-14.

<sup>37</sup> Cfr. B. PERRONE, *I Frati Minori di Puglia della serafica riforma di s. Nicolò (1590-1835)*, vol. I *Fonti e cronisti*, Bari 1976; vol. II *Archivi e Biblioteche*, Bari 1977.

in appendice. Essi, per quanto ne sappiamo, costituiscono una testimonianza unica di quella vita religiosa che in Terra di Bari, come in tutte le altre regioni europee durante i secoli XV-XVI, trovò espressione nelle confraternite<sup>38</sup>. Inoltre l'analisi di tal genere di documentazione consente di studiare, come ha sottolineato il Meersemann, le forme in cui il laicato si è andato organizzando nell'ambito della parrocchia<sup>39</sup> e di quella meridionale in particolare, con le sue caratteristiche evoluzioni, e quelle modalità spirituali che, per quanto subalterne agli indirizzi clericali e monacali, ebbero tendenza a differenziarsi nel quadro della vita religiosa pre-tridentina<sup>40</sup>. L'analisi infine delle proposte religiose contenute negli statuti, offre l'occasione di verificare la presenza e l'entità della volontà rinnovatrice della vita cristiana in quei decenni che sono stati chiamati della « riforma cattolica » prima di Trento<sup>41</sup>.

I « capituli » della confraternita di s. Maria de la Nova sono, come si è detto, nella pergamena 441 che si conserva in buone condizioni nell'Archivio Capitolare di Giovinazzo. Nel vertice triangolare di essa si vede disegnata ad inchiostro Maria che con il manto aperto ricopre i confratelli prostrati ai suoi piedi e vestiti di abito con cintura e cappuccio, come probabilmente si ammirava su uno dei gonfaloni della confraternita, inventariato da Giovannello Sasso nel 1513<sup>42</sup>.

<sup>38</sup> Cfr. E. DELARUELLE, E. R. LABANDE, P. OURILLAC, *La chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449)*, vol. XIV/2 della *Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni*, Torino 1971, pp. 845-878; G. LE BRAS, *Studi di sociologia religiosa*, Milano 1969, pp. 179-215.

<sup>39</sup> Cfr. G. G. MEERSSEMAN, *La riforma delle confraternite laicali in Italia prima del Concilio di Trento*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento. Atti del convegno di storia della Chiesa in Italia. Bologna 2-6 settembre 1968*, Padova 1960, p. 18. Questa ricerca era alle stampe quando è stato edito G. G. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, in collaborazione con Gian Piero Pacini, 3. voll., Roma 1977. Un quadro sintetico sulla evoluzione storica delle confraternite è fornito da G. ANGELOZZI, *Le confraternite laicali. Un'esperienza cristiana tra medioevo e età moderna*, Brescia 1978.

<sup>40</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 27.

<sup>41</sup> Cfr. M. BENDISCIOLI, *Finalità tradizionali e motivi nuovi in una confraternita a Mantova del terzo decennio del Cinquecento*, in *Problemi di vita religiosa*, cit., pp. 91-101.

<sup>42</sup> « uno confalone de seta rossa con la madonna in meczo figurata de oro

Gli statuti sono redatti in lingua volgare, come lo sono in prevalenza quelli appartenenti a confraternite d'ispirazione francescana; d'altra parte essi dovevano leggersi nelle riunioni mensili della prima domenica « a zo che tucti li affratati li facciano alla mente » (c.23). In lingua latina invece sono scritte l'« invocatio » verbale delle tre persone divine (*In nomine*), le parole iniziali del canto « *Ubi caritas et amor Deus ibi est* » (c.17) e della preghiera « *Requiem aeternam* » (c.6), due espressioni bibliche ai capitoli 9 e 27, l'espressione « *in extremis* » (c.11) e « *ad exemplum aliorum* » (c.8), e le parole conclusive derivate dalla dossologia liturgica.

Come al solito, non viene detto chi fu il compilatore di dette regole; ma, come osserva giustamente la De Sandre Gasperini per quelle padovane, « il pensiero va ai notai, esperti in questo genere di compilazioni [...], almeno per alcuni casi dove è evidente lo sforzo di ordinare una materia spesso eterogenea, chè in altri, nei quali le norme sono disorganicamente affastellate, viene più facile immaginare in tale ruolo di semplice registratore quei membri della compagnia che erano eletti notai »<sup>43</sup>. In verità non si potrà mai stabilire chi fu l'estensore degli statuti giovinazzesi tra i notai che redassero atti pubblici alla fine del sec. XV e nei primi anni del seguente, Alessandro Volpicella, Riccardo de Riccardis o Antonio di Nauclerio e gli altri nominati dal Lupis<sup>44</sup> o quel Mariano de Carinola che nel 1521 compare tra i confrati<sup>45</sup>, ovvero alcuno di quei « domini » che compaiono nella confraternita nei primi decenni del sec. XVI.

Come in tutte le regole si possono individuare un proemio, il corpo delle norme e una conclusione. Nel nostro caso il proemio è molto semplice: alla invocazione della Trinità seguono la datazione e il titolo con riferimento alla sede nella chiesa di s. Francesco, quindi l'ammonizione che i capitoli devono osservarsi tanto dai confratelli quanto da quelli che vogliono aggregarsi. Mancano quei pensieri religiosi e morali che si possono leggere nei proemi delle

---

da l'una banda et l'altra con li confrati da basso » (CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 227).

<sup>43</sup> *Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio evo. Testi, studio introduttivo e cenni storici* a cura di Giuseppina De Sandre Gasperini, Padova 1974, p. XXIV.

<sup>44</sup> Cfr. *Le cronache*, cit., pp. 29-30.

<sup>45</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 221-223.

regole venete, emiliane o napoletane che sono state pubblicate in questi decenni <sup>46</sup>.

La sobrietà dei dati normativi caratterizza anche i 36 capitoli che costituiscono il corpo. Lo schema si rivela poco logico, come d'altronde si verifica in tutti i testi del genere; tuttavia si può trovare un certo ordine, come non si riscontra altrove. I primi quattro capitoli ripropongono l'osservanza dei primi due comandamenti divini; il quinto riguarda l'ingresso nella confraternita; il sesto indica le devozioni quotidiane di ogni confratello sulle quali si ritorna quando si parla dei preti che fanno parte dell'associazione (c.34). I capitoli seguenti, dal settimo al ventiduesimo, contengono alcune prescrizioni per superare odi e controversie, per l'assistenza agli ammalati per evitare comportamenti immorali, per l'osservanza dei digiuni, del riposo festivo, delle processioni. Si prescrivono in quelli seguenti le riunioni mensili e quelle festive, la confessione e la comunione, ed infine le norme di carattere organizzativo (cc. 26-28, 31-32). Per ultimo si prescrive il grande rito di suffragio del 3 luglio e la non eleggibilità continua agli uffici.

Le norme non sottolineano le motivazioni spirituali, come invece esplicitano le sanzioni per i trasgressori. Questo fatto può far pensare che dovevano esserci delle regole precedenti, cui in verità non si fa la minima allusione, e che queste del 1492 possono considerarsi come espressione di una ripresa rinnovativa della confraternita. Ma la nostra rimane solo una congettura non potendosi mettere le regole giovinazzesi in relazione con quelle di altre città meridionali; nè conosciamo l'evoluzione storica dei francescani in Terra di Bari e della pratica pastorale per collegare questo momento della nostra confraternita con la loro particolare situazione nella città, e neppure siamo certi se furono le turbolenze cittadine contro il vescovo Pietro Recaneto, di cui gli storici locali parlano negli anni 1472-96, a determinare la redazione degli statuti di s. Maria de la Nova <sup>47</sup>.

Questi hanno una conclusione in cui si afferma la sottomissione al papa e al vescovo che non viene nominato; si precisa il valore

---

<sup>46</sup> Cfr. lo studio introduttivo di DE SANDRE GASPERINI a *Statuti*, cit., pp. XXV-XXIX. Per un esempio dell'area meridionale cfr. il proemio dello statuto della confraternita napoletana dei Bianchi della giustizia, in MASCIA, cit., pp. 81-83.

<sup>47</sup> Cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., pp. 116-117; S. DACONTO, *Saggio storico sull'antica città di Giovinazzo*, Giovinazzo 1926, pp. 162-166, 179-180.

morale delle regole e si augura la loro osservanza « per la salute de l'anime nostre » e la lode di Maria « victoriosa regina del paradiso ».

Sul valore delle norme ricorre l'espressione conclusiva che la « trasgressione de li quali non volimo incorrano in peccato mortale non observandoli in alcuna sua parte »; ma sembra che la precisazione riguardi le prescrizioni organizzative e devozionali che caratterizzano la confraternita. Le norme comunque risultano obbliganti in misura diversa; alcune volte i trasgressori sono soggetti a pene pecuniarie, altre volte alle ammonizioni dei priori che in un caso possono imporre obbedienza vera e propria, e alle loro punizioni; per i recidivi, infine, come per gli ostinati è prescritto che i priori procedano all'espulsione con abbruciamento in finzione, pena quest'ultima che viene eseguita per ammonizione generale dei confratelli. Non vi è dubbio che, come è rilevato negli statuti quattro-cinquecenteschi, le pene pecuniarie sono di minore frequenza delle ammonizioni che si fa carico ai priori di rivolgere ai trasgressori. Questa interiorizzazione risulterebbe anche dall'assenza di ogni giuramento circa la retta osservanza degli statuti e dal ruolo spirituale ed educativo dei priori a vantaggio dei confratelli. Questi, entrando nella confraternita, esprimono intenzioni di devozione e nelle norme statutarie trovano un programma di vita cristiana che vale ad assicurare la salvezza personale.

Il reclutamento dei soci è descritto al c. 5 dove potrebbe intendersi che nel 1492 furono stabilite delle norme restrittive all'ingresso, come d'altra parte lo fanno pensare i precisi casi in cui viene minacciata l'espulsione. Non vi sono le prescrizioni dettagliate che si trovano in altre costituzioni del secolo: si afferma semplicemente che la richiesta di entrare nella confraternita deve essere esaminata dai priori ai quali spetta accertarsi della « bona vita » dell'aspirante. Non si fa alcuna preclusione, nè di sesso nè di condizione, anche se delle donne non si parla e si trovano soltanto uomini nelle carte di Giovannello Sasso. Sono ammessi i preti (c.34) ai quali non viene riservato alcun privilegio; si trovano confratelli « facultosi » (c.30) e confratelli bisognosi, ma comunque in grado di fare i donativi del rito di ingresso e di procurarsi « lo vestimento ad soi spese ». La confraternita di s. Maria de la Nova, cioè, è aperta ad ogni categoria secondo l'indirizzo dato dal movimento francescano della prima metà del sec. XV, che vuole tutti uguali nella devozione e nella fraternità, pur nella varietà delle condizioni personali. Così nel 1513 si trovano priori il canonico Giovannello Sasso e due « maestri », Gia-

como de Risteno e Angelo de la Monica, e tra gli eletti che dal settembre di quell'anno affiancarono i priori, vi sono due preti « donno », tre « maestri », nobili come Errico Zurlo, Meo Scagliulo e tre altri <sup>48</sup>; tra i quaranta confratelli del 1521 di cui si conservano i nomi, si contano quattro nobili, sei preti, quattro « maestri » <sup>49</sup>.

Per l'ingresso dei nuovi confratelli non viene indicato un rito specifico, nè un giorno preciso. Viene espressamente richiesta la confessione e la comunione, la presentazione del proprio abito, il donativo di una libbra di cera e, se possibile, la promessa di testare in favore della confraternita un ducato: elementi, questi, che lasciano però pensare ad un vero e proprio rito.

Se l'ingresso non è precluso a chi viene riconosciuto « de bona vita », gli statuti giovinazzesi stabiliscono i casi in cui i priori devono espellere i confratelli trasgressori. Tale punizione è riservata sempre a recidivi e ostinati nella offesa violenta ai genitori (c.4), a chi rifiuta di fare la pace (cc.8,15), a chi si macchia di colpe sessuali (c.20), agli adulteri e ai concubini (c.21), a chi non si comunica a Pasqua (c.25). Come l'ingresso è segnato da un probabile rito, così l'esclusione è sempre, eccetto un caso, accompagnata dall'abbruciamento del vestito del confratello, riempito di paglia, davanti alla chiesa di s. Francesco. E' la distruzione di ogni rapporto spirituale con la confraternita.

Nell'orizzonte degli statuti non si trovano che vaghi riferimenti all'ambiente urbano. Nella loro conclusione non manca la dichiarazione che la confraternita sottopone le regole « alla correctione » del vescovo; nell'introduzione si afferma che essa è « situata e posta intro la venerabile ecclesia di s. Francesco di Jovinazzo » senza peraltro aggiungere nè mai lasciar intendere i rapporti con i Frati minori ai quali la chiesa apparteneva. Eppure veniva usata la campana della chiesa per dare il segno della riunione dei confratelli per le devozioni domenicali e per le processioni (cc.24,29).

I rapporti della confraternita con l'ordine francescano risalgono forse a ben prima del 1445, data del primo documento pervenuto che attesta la presenza di quella associazione; un certo nesso siamo tentati

<sup>48</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 217-218.

<sup>49</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 221-222.

di vederlo conseguente all'accordo del 16 novembre 1394 che riportò la pace nella città di Giovinazzo. È noto infatti che innanzi alla chiesa francescana i nobili asseragliati lì sotto la protezione dei frati e i popolani firmarono quei patti nei quali si stabilirono il principio della partecipazione in uguaglianza delle due « piazze » e quello dell'alternanza nel reggimento della città adriatica<sup>50</sup>. Il legame tra confratelli e frati era ben chiaro se i primi avevano ottenuto la cappella di s. Maria degli affratati, presso il coro della loro chiesa e l'orto del convento, con tre sepolcri; più forte diventò il legame quando il 10 febbraio 1447 il guardiano fra Antonio da Bitonto concesse la superficie necessaria per costruire due o tre case per la comodità devozionale dei confratelli ed il priore, che era il nobile Bisanzio Pitrelli, s'impegnò di ornare la cappella della suppellettile necessaria per il culto, a sue spese, e promise di acquistare la cappella, forse rifondendo le spese della sua costruzione. I confratelli nella festa annuale di s. Francesco dovevano portare all'altare maggiore due ceri, « census nomine », per la quantità di territorio concessa; i francescani dovevano continuare ad officiare i suffragi della confraternita<sup>51</sup>.

Gli statuti però non consacrarono che dovesse essere un francescano quel cappellano cui si affidava la lettura delle regole nelle riunioni mensili (c.23) o il celebrante delle officiature (c.24); ma da un ulteriore accordo del 13 maggio 1509 sappiamo che i francescani provvedevano ancora a celebrare le messe della confraternita e a dire le orazioni all'altare della cappella, sia pure con qualche difficoltà a causa dei compensi<sup>52</sup>. Dall'inventario del 1513 si conosce che essi

<sup>50</sup> Cfr. DACONTO, *Saggio storico*, cit. pp. 140-142. Circa l'origine della presenza francescana a Giovinazzo, nel 1265-1270 fu istituito un monastero femminile dell'ordine di s. Chiara, annesso alla chiesa di s. Maria Maddalena (cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., p. 226, e soprattutto R. STUFANO, *Aggiunte al « Codice diplomatico barese » documenti di Giovinazzo dei secc. XII e XIII*, in « Archivio storico pugliese » 18 (1965), pp. 27-34). La prima testimonianza di un convento di Frati Minori Francescani risale agli anni 1334-1344 (Cfr. D. FORTE, *Itinerari francescani in Terra di Bari*, Bari 1973, p. 17). È opportuno notare che francescani furono tre vescovi giovinazzesi dal 1278 al 1333 (Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia catholica medii aevi*, I, Monasterii 1933, p. 288).

<sup>51</sup> Cfr. pergamena n. 263.

<sup>52</sup> Cfr. pergamena n. 533. Non si conoscono le cause del disimpegno dei francescani e della conseguente tensione con la confraternita; nè si può stabilire con sicurezza qualche nesso con il privilegio che l'Università ottenne da re Ferdinando il 20 febbraio 1506, che cioè « tutti i diaconi di prima

riscuotevano direttamente una lista di censi per la celebrazione della prima messa dei giorni festivi<sup>53</sup>.

Un allentamento di rapporti si delineò di nuovo dopo che il 16 luglio 1514 la confraternita prese la decisione di sostituire la gran festa conviviale del 2 luglio con un solenne rito funebre da officiarsi nella chiesa di s. Francesco dal Capitolo della cattedrale insieme ai frati<sup>54</sup>. La rottura si verificò alcuni anni dopo, quando cioè i francescani si rifiutarono di continuare a celebrare la messa del venerdì in onore della santa croce, non contenti del compenso ricevuto per quello e per gli altri servizi. La trattativa fatta nel 2 luglio 1521, si trasformò « in molte inconvenienze et parole iniuriose tra l'una parte et l'altra, che quasi forano alle mane »; d'allora l'assistenza culturale fu concordata col Capitolo cattedrale<sup>55</sup>. Tuttavia la confraternita conservò la cappella propria nella chiesa francescana, anche se non si sa nulla delle vicende posteriori al 1528 quando la chiesa fu danneggiata e soprattutto quando nel 1531 i religiosi di Giovinazzo come quelli di altre città, ricevettero la facoltà pontificia di trasferirsi in altri luoghi<sup>56</sup>. In questa città si verificò un fenomeno di senso inverso a quello non raro che altrove portava una confraternita molto vicina ai Mendicanti, a diventare infine un terzordine; da questi elementi sembra invece delinearsi il fenomeno di attrazione da parte del Capitolo, al quale infine i beni della confraternita pervennero nel giro di cinquant'anni. Per questo orientamento ci sembra efficace l'opera di Giovannello Sasso<sup>57</sup>.

---

tonsura, gli ascritti al 3° ordine di s. Francesco, i frati di s. Agostino non ancora professi *fossero* tenuti a contribuire a tutti i pagamenti fiscali dovuti alla città » (in DACONTO, *Saggio Storico*, cit., p. 188).

<sup>53</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 211-2.

<sup>54</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 219-220.

<sup>55</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 220-225.

<sup>56</sup> Cfr. G. BELTRANI, *Forges Davanzati, i mss. di Vincenzo Manfredi e Filippo Festa*, Trani 1901, pp. 164 e 167 (Carlo V diede l'assenso alla disposizione pontificia nel 1534); DACONTO, *Saggio storico*, cit., p. 196.

Il Lupis non parla mai della nostra confraternita come di nessun'altra, accenna soltanto ai due conventi « Santo Francesco et Santo Agostino benchè al presente son rovinati per la passata guerra et non hanno dato principio da collocare, niente di meno le loro entrate e beneficii sono in essere » (*Le cronache*, cit., p. 13).

<sup>57</sup> Giovannello Sasso fu « docto e di tanto ingegno di lettere e scritte et de regimine che per parecchi anni ne restarà memoria di se in la ecclesia

La confraternita fin dal 1447 aveva avuto la sua « casa » dove vi era una immagine di Maria (c.3) e dove si riunivano i confratelli

---

tra canonici » (LUPIS, *Le cronache*, cit., p. 31). Figlio di Leone e di Tanzia de Magronibus (cfr. *Anniversarium* al 28 aprile, in CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 276; G. DE NINNO, *Memorie storiche degli uomini illustri della città di Giovinazzo*, Bari 1890, pp. 102-3), fu canonico del Capitolo cattedrale come più volte viene ripetuto nei numerosi documenti da lui compilati (i beni della sua prebenda canonica sono descritti nel « liber appretii » del 1509, CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 251-3).

Nel 1509, insieme al canonico Antonio De Rugerio, per volere del vescovo Giustino Planca, compilò un « *liber appretii situationibus et confinibus renovatis* » dei beni del Capitolo distribuiti nelle singole prebende (edito da CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 234-271). La importanza di questo scritto trascende la informazione che offre sulla consistenza del patrimonio capitolare, ma si rivela pure nelle notizie sulla sua composizione sociale e sulla distribuzione dei beni ai singoli canonici. Si deduce che tredici dei trenta capitolari appartengono alle famiglie nobili della città, con prevalenza della famiglia Sasso con tre rappresentanti, seguita dalla famiglia Planca con due e dalle altre con un solo rappresentante ciascuna. A capo è l'arcidiacono Bernardino Rizio, risultano poi due primiceri Leone Sasso e Marcello Planca, l'arciprete Nicola Planca, sei che si fregiano col titolo di « abbas ». In questo « liber appretii » egli accluse un « *anniversarium seu quotidianarum distributionum [...] annotatio* » con il calendario delle ufficiature di suffragio che il Capitolo cattedrale doveva celebrare per legato (edito da CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 271-286); segue infine la descrizione di altri benefici e legati del Capitolo (*Ibidem*, pp. 286-312).

Nel 1513 fu eletto priore della confraternita di s. Maria de la Nova insieme ai maestri Giacomo de Ristanis e Angelo de la Monica (cfr. CARABELLESE, p. 211) e ben presto redasse il « *quaternus omnium rerum [...] tam omnium debitorum censum quam aliorum bonorum et scripturarum* ». Come si vedrà in seguito, nel settembre propose la composizione di un collegio di 10 eletti che affiancassero i priori, con poteri decisionali (cfr. *Ibidem*, pp. 217-8) e nell'anno seguente riuscì a far sostituire il convivio del 2 luglio con un suffragio generale. Nell'agosto 1519 compare di nuovo priore (cfr. pergamena n. 173).

Il Sasso redasse anche il « mortuale » che si apre il 19 febbraio 1495 e si chiude il 30 gennaio 1524 con gli appunti sulla morte e sul funerale del duca di Termoli, Ferdinando di Capua, feudatario di Giovinazzo (cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 313-322). Una indagine particolare dovrebbe verificare la natura di questo mortuale, tenuto conto che non sono certamente segnate tutte le morti avvenute in quel trentennio. Notevole interesse suscitano le notizie sulla circostanza della morte e sul defunto e sulla sepoltura, dalle quali si vede ad esempio la preferenza dei sepolcri della chiesa di san Francesco.

Egli morì nel 1527, vittima di quell'epidemia che colpì, secondo Lupis,

nei giorni festivi, per recarsi poi insieme nella chiesa per la messa vera e propria nella cappella (c.24). Nell'inventario del 1513 si nomina la « scola » della confraternita, presso la chiesa, che non doveva essere diversa dalla suddetta « casa ». Nella « scola » o « casa » doveva essere pure compreso un alloggio (« casa piczula ») per l'oblato che « serve la ecclesia ». Tra le « robbe » conservate nella chiesa vi era un messale e un ufficio « de la visitatione » in pergamena, un grande stendardo « de sendato russo » e un grande gonfalone di seta rossa con l'effigie di Maria patrona dei confratelli; tra quelle inventariate nella « scola » si trovano angeli e candelieri costruiti da maestro Paolo di Cassano, una bandiera di tela con la Madonna raffigurata su una banda e i santi Francesco e Sebastiano sull'altra, cinquanta vestiti di confratelli e tredici « spiruncelli per la disciplina »<sup>58</sup>.

Gli statuti non hanno riferimenti al Capitolo cattedrale nelle cui costituzioni del 1456<sup>59</sup> del resto non ricorre accenno alcuno a questa e alle confraternite della città, come quella di santa Maria di Corsignano e quella dei santi Giovanni e Paolo<sup>60</sup>. Accanto alla « correctione » del vescovo, si afferma la sottomissione a quella del papa « de la santa romana ecclesia », la cui « santa fede » i confratelli si fanno dovere di tenere (c.1), le cui ore canoniche ispirano la preghiera quotidiana (c.6) e le cui feste essi s'impegnano di osservare (c.21): ma sono riferimenti di ordine religioso e culturale.

La struttura organizzativa della confraternita presenta delle analogie con il governo cittadino<sup>61</sup>. Gli statuti infatti pongono alla

---

ben 300 giovinazzesi (cfr. *Le cronache*, cit., p. 71) e fu sepolto nella navata centrale della cattedrale (cfr. l'epigrafe sepolcrale edita dal DACONTO (*Saggio storico*, cit., p. 300).

<sup>58</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 227-8.

<sup>59</sup> Cfr. I. LUDOVISI, *Consuetudini, statuti e privilegi inediti dell'Archivio della Cattedrale di Giovinazzo pubblicati a cura del R. Capitolo*, Bari-Giovinazzo, 1899, pp. 16-25.

<sup>60</sup> Su queste due confraternite, cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., p. 235. L'inventario delle scritture riferisce di « pacti et capituli » contenuti in « una carta bombacina de uno foglio de carte », tra la confraternita di s. Maria de la Nova e quella di s. Maria di Corsignano e dei ss. Giovanni e Paolo, che però non possono essere sicuramente datati (cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 232).

<sup>61</sup> Cfr. DACONTO, *Saggio storico*, cit., pp. 25-27.

sua direzione due priori e due procuratori<sup>62</sup>. Come ordina il c.26, essi devono essere eletti ogni tre mesi e quelli uscenti « debiano creare li novi » ed entro dieci giorni quelli devono presentare agli eletti il rendiconto della loro amministrazione. Non si può dire se questo rappresentava una innovazione della prassi precedente, come fa pensare l'espressione conclusiva che tale norma cioè venga osservata « inviolabiliter et cum grande distantia ». Come nel governo della città alcuni uffici erano affidati ai rappresentanti delle due piazze, così nella nostra confraternita l'ufficio di priori viene affidato contemporaneamente a un ecclesiastico o un nobile e a un popolano, come si può vedere in seguito. Il pericolo che un piccolo gruppo s'impossessasse stabilmente della direzione, viene allontanato dalla norma che fissava la non rieligibilità tanto dei priori quanto dei procuratori « azo che ad omne uno tocca et cussi non entra invidia » (c.35). Se però s'intende facilmente esclusa la riconferma immediata nella carica, non viene vietata la rieligibilità in assoluto, tenuto conto della breve durata dell'ufficio e del numero limitato di confratelli.

Numerosi sono i compiti dei priori: vanno da quelli formativi a quelli penali e amministrativi. Essi vengono indicati in quasi tutti gli articoli quando si fa loro carico del rispetto delle norme fissate. Infatti emerge sugli altri doveri, quello di ammonire i confratelli a risolvere le controversie e a rispettare la carità fraterna ed eventualmente punire chi non si riappacifica (cc.7-8). Dalla loro decisione dipende che i confratelli intraprendano azioni penali contro altri confratelli (c.15). I priori devono pure ammonire i confratelli peccatori di adulterio (c.22) e quelli che lavorano nei giorni festivi (c.21) ovvero quelli dediti ai giochi « dove vadano denari » (c. 19). Se a volte la punizione da infliggere è lasciata alla loro discrezione, a volte essa è già fissata ed ai priori tocca applicarla, sia che si tratti di espulsione nei casi riferiti prima, sia che si tratti di multe connesse a varie trasgressioni.

Il compito dei priori che diremo educativo, viene precisato nel dovere che essi hanno nelle riunioni generali della prima do-

---

<sup>62</sup> Nel Capitolo cattedrale il priore è uno solo ed ha poteri amministrativi. Cfr. *Ordinazioni facti et ordinati per lo Reverendo domino episcopo et lo Capitolo de Giovenazzo circa lo officio de lo priorato*, in LUDOVISI, *Consuetudini*, cit., pp. 29-30.

menica del mese, di accertarsi che i confratelli conoscano i comandamenti divini, i dodici articoli della fede, le opere di misericordia, le virtù teologali e cardinali, e sappiamo recitare il Paternostro, l'Ave-maria, la Salve regina, il Credo ed altre « bone orationi » (c.23).

Il ruolo di capi spirituali si esprime anche nella organizzazione delle processioni (c. 29), dei funerali per i confratelli defunti (c.12), del culto secondo il calendario festivo della confraternita (c.24), della riunione della prima domenica (c.23) ed infine nel compito di visitare i confratelli ammalati e provvedere che essi ricevano i sacramenti in caso di necessità, di aiutare materialmente quelli bisognosi ed esortare in tale senso tutti gli altri (c.11).

Un ultimo compito è quello di amministrare i beni della confraternita impiegando le entrate e provvedendo agli acquisti necessari per il culto e la attività della confraternita. In questo settore però essi devono operare d'intesa con i procuratori, se vengono sempre nominati insieme priori e procuratori (cc.31-32)<sup>63</sup>.

Le funzioni di quest'ultimi sono precisate nella questua domenicale tra i confratelli « lo che son soliti pagare la domenica li tempi passati » e nella buona amministraizone delle entrate (c.27). Il loro ruolo sembra subalterno a quello dei priori e forse specifico a questo settore, tanto si raccomanda loro di « usar omne sollicitudine [...] per utilitate de la comunita et essere in omne cosa una colli priuri circa la amministrazione dello ben fare ».

Non si parla di altri uffici, se non del cappellano che nella riunione mensile deve animare la conversazione sugli statuti da lui letti e commentati (c.23).

Nessun compenso è previsto per i priori e per i procuratori, come invece veniva dato ai « gastaldi » di Padova<sup>64</sup>. Il potere dei priori risulta centrale come quello del priore del Capitolo fissato negli statuti del 1456<sup>65</sup>; solo in materia economica quelli sono tenuti ad operare secondo il consenso e il parere dei confratelli.

---

<sup>63</sup> Secondo il c.32, nell'acquisto di « cosa de novo per ornamento » della confraternita, i procuratori non sono nominati accanto ai priori i quali però sono obbligati ad agire dopo aver ricevuto il consenso di almeno la maggioranza dei confratelli al cui parere devono attenersi.

<sup>64</sup> Cfr. studio introduttivo di DE SANDRE GASPERINI, *Statuti*, cit., pp. LXXIV-LXXV.

<sup>65</sup> Cfr. LUDOVISI, *Consuetudini*, cit., pp. 8-9.

La riunione generale viene chiamata « *capitulum* » o « *congregatione* ». Oltre quelle liturgiche e devozionali nelle feste solenni, vi sono quelle mensili della prima domenica che riguardano lo sviluppo delle finalità religiose e sociali della confraternita. Seguono infine quelle in cui i confratelli si pronunciano sulle operazioni economiche progettate e proposte dai priori (c. 32); ma non si può dire che questo terzo tipo di riunione venisse tenuta distintamente dalle altre. Il pronunciamento dell'assemblea ha valore non soltanto quando vi partecipano tutti i soci, ma anche quando è presente la loro maggioranza. È questa l'unica circostanza in cui alla « *congregatione* » gli statuti indicano esplicitamente funzione decisoriale; si può ipotizzare che i confratelli non venivano lasciati all'oscuro delle espulsioni, soprattutto quando era connesso il « rogo simbolico ». Comunque nessuna autorità aveva detta assemblea nella elezione degli ufficiali, se non accettarli e acclamarli.

Per quanto riguarda i priori, i capitoli del 1492 fissavano probabilmente una prassi da lungo osservata. Infatti nelle pergamene anteriori risultano due priori che compiono atti giuridici a nome della confraternita di s. Maria de la Nova<sup>66</sup>. Le pergamene del ventennio seguente<sup>67</sup> confermano che la struttura organizzativa non fu sostanzialmente modificata fino al 1513. In questo anno compaiono tre priori, il canonico Giovannello Sasso ed i maestri Giacomo de Ristenis e Angelo de la Monica. Nella riunione del 4 settembre convocata « per causa di crearise li priuri et procuraturi in lo dicto anno » che a Giovinazzo era cominciato il primo di quel mese, furono eletti priori don Giovanni de Nardo de Liczo, Riccardo de Caldariis e Cola de Iacomo de Fagiana e dai confratelli furono

---

<sup>66</sup> Nel 1445 risultano priori « abbas Joronimus Zurlus » e « Jacobus de Trano » (cfr. pergamena n. 256), nel 1447 compare il solo priore Bisanzio Pitrelli, nobile della città (cfr. pergamena n. 263), ed infine nel 1480 sono priori maestro Angelo del q. Ricciardi e Francesco Caldara e procuratori maestro Antonio Passiullo, Pietro de Comibus, « Nicolaus filiulus » (cfr. pergamena n. 389).

<sup>67</sup> Nel 1500 priore è « Nardus fillius q. Magistri Leucii » e procuratori sono Francesco del fu Antonio Passiulli, Bernardino del fu Cristoforo Pandelle, Giovanni del fu Pietro Tansia (cfr. pergamena n. 478); nel 1509 appaiono priori maestro Paolo Calcerais e Renzo Caccabo e procuratori Giacomo de Fagiano, Francesco Passiulli, Urandino Cristoforo Pandelle (cfr. pergamena n. 533); nel 1512 compare come priore di nuovo Nardo del fu maestro Leucio e procuratore Antonio di maestro Paolo (cfr. pergamene nn. 545, 548, 549).

« laudati acceptati et confermati in pleno capitulo ut moris est »<sup>68</sup>. Non sappiamo spiegarci il cambiamento di numero; ma è certo il fatto che fino al 1519 risultano come priori un canonico e due laici<sup>69</sup>. Fatto più importante verificatosi nella stessa riunione del 4 settembre, fu l'innovazione istituzionale che per un verso allontanava la assemblea dei confratelli dai priori, per l'altro affiancava ad essi un collegio rappresentativo che ne facilitasse le decisioni. Il priore uscente Sasso, infatti, lamentò che durante il suo incarico non era riuscito a far prendere nessuna decisione dalla confraternita « per alcune cause occorrenti et importanti [...] perchè dove è la moltitudine, è la confusione », e pertanto propose l'elezione di alcuni confratelli che avessero « plena potestate come fosse tucta la confrateria » ed insieme ai priori potessero prendere le necessarie risoluzioni senza riunire tutta l'assemblea. La proposta fu accettata all'unanimità e vennero « eletti » dieci confratelli come « adiuti » ai priori<sup>70</sup>, tra i quali lo stesso Sasso e gli altri due priori uscenti.

I riti associativi stabiliti dagli statuti sono vari. Innanzitutto vi sono le riunioni mensili della prima domenica. Non si può dire come in concreto la riunione si svolgesse; se cioè la prima parte fosse costituita dalla celebrazione della messa come ad esempio volevano gli statuti padovani del sec. XIV, secondo la più generale consuetudine, e se ad essa seguisse il banchetto o questo fosse stato completamente sostituito dalla celebrazione eucaristica nel corso del sec. XV. Che non vi fosse la messa in questa riunione della prima domenica di ogni mese si può dedurre dal fatto che la congregazione si faceva alla « casa » e non alla cappella. Secondo gli statuti di s. Maria de la Nova i confratelli approfondivano la conoscenza della « dottrina cristiana » sotto la guida dei priori (c.27) i quali

<sup>68</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 218.

<sup>69</sup> Nel 1516 risultano priori d. Tommaso di Antonio Thomey, Nardo di maestro Leucio, Filippo Papaio (cfr. pergamene nn. 561-566; sul canonico Thomei, cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 258-9); nel 1519 si dicono priori e procuratori d. Giovannello Sasso e Benedetto del fu Naucherio Angelo (cfr. pergamena n. 173). Come priori ricompaiono gli ecclesiastici nel 1525 con Bisanzio Sasso (cfr. pergamena n. 652) e nel 1534 con Nicola Papaio (cfr. pergamena n. 732).

<sup>70</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 217-8.

peraltro facevano leggere dal cappellano i capitoli perchè fossero « da tuti mandati a memoria » e poi facevano « arragionare de li necessari de la casa » (c.23).

Invece nelle feste di Natale, Pasqua, Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini e in tutte quelle mariane i confratelli si riunivano « alla casa » e poi si recavano nella loro cappella dove ascoltavano la messa « devotamente collo lume in mano ciascuno », dall'elevazione alla comunione del prete (c.24). Tre volte all'anno, Pasqua, Natale e all'Assunta, quelli che erano « boni christiani et boni confrati » si accostavano ai sacramenti della confessione e della comunione (c.25), anche se non era fatto obbligo esplicito che si facesse nella messa della confraternita.

Un altro rito importante è il suffragio generale del 3 luglio, cioè nel giorno seguente la festa della Visitazione di Maria, per tutti i confratelli e benefattori defunti. Bisogna recitare un officio feriale dei defunti e quindi celebrare la messa cantata con grande numero di candele (« *honoratamente* ») (c.33). Ma non può dirsi questo il rito più importante della confraternita se non viene esplicitato, come per altre circostanze l'obbligo di parteciparvi.

Le processioni sono tra i riti più importanti, per essere ad un tempo associative e manifestative della confraternita alla città. Gli statuti non fissano alcun calendario: vi sono processioni ordinarie, straordinarie e funebri. In ogni modo si precisa il compito dei priori o dei procuratori di far suonare la campana di san Francesco; di lì i confratelli dovevano procedere insieme, vestiti del loro abito (c.29).

Il confratello è buon cristiano mediante la osservanza dei comandamenti divini ed i precetti ecclesiastici, e si propone di diventar « devoto ». Infatti, ogni volta che entra « nella casa de la frateria », deve dire « laudato Dio » e poi inginocchiato davanti « alla [i] cona che sta lla presente dire un Paternostro et una Avemaria » (c.3). Devozione e preghiera privata sono intimamente legate: ogni confratello deve recitare, ogni giorno, sette Paternostri e sette Avemarie « in scambio de le 7 ore canoniche che canta la sancta matre ecclesia », e poi 15 altri con tre intenzioni specifiche, cinque « ad honor et reverentia delle cinque piaghe di Cristo », cinque « cum requiem eternam » per i confratelli defunti e gli ultimi cinque per i confratelli vivi « che Dio confermi [...] allo ben fare »

(c.6). Particolarmente interessante per l'ambiente di Giovinazzo è il modo di recitare le ore canoniche da parte dei laici come i chierici o i monaci, fatto ben noto nell'Europa cristiana dei secc. XIV-XV, che conferma anche in Terra di Bari la subalternazione della spiritualità laicale a quella clericale<sup>71</sup>. Di riflesso più generale è la devozione alle cinque piaghe di Cristo, la cui presenza è comunissima nelle confraternite di ogni tipo ed esprime l'orientamento della pietà cristiana verso la umanità di Cristo<sup>72</sup>. Come osserva la De Sandre Gasperini, in questi ambienti di devozione laicale vi è una certa devozione al Crocefisso<sup>73</sup> al cui riguardo gli statuti giovinazzesi stabiliscono precisamente che nessuno deve prendere di propria iniziativa il crocefisso per portarlo in processione, ma bisogna attendere alle scelte dei priori; norma questa che lascia pensare che nel portarlo si riconoscesse una particolare espressione religiosa, ovviamente ricercata da tutti, tanto più che si ribadisce che « melius est obedire quam sacrificare » (c.9).

Lo stesso tipo di preghiere, cioè tre Paternostri e Avemarie, lo troviamo indicato come sostitutivo dell'elemosina imposta in cambio del digiuno vigiliare e quaresimale, legittimamente impedito (c. 13), come pure del digiuno nella vigilia delle feste mariane (c.14).

Il culto e la devozione mariani sono chiaramente evidenziati, sia pure senza specifiche caratteristiche. L'amore di Dio, la fedeltà alla chiesa e la devozione « alla gloriosissima Vergine Maria » (c.1) sono le finalità della confraternita. Nella conclusione degli statuti s'invoca la intercessione della « madre dulcissima » che ispiri tutti i suoi componenti « ad divotamente sempre servirli ». « Protectrice et capo » della compagnia viene dichiarata Maria ed i confratelli, per salvare l'anima, si affidano a lei « victoriosa regina del paradiso » che, come disegnata al vertice della pergamena, è col manto aperto ad accogliere i suoi devoti vestiti del saio e col cappuccio. Mariana era probabilmente l'immagine esposta nella « casa », davanti alla quale ogni socio era esortato a pregare; come si è detto sopra, l'immagine della pergamena degli statuti era probabilmente raffi-

<sup>71</sup> Cfr. DELARUELLE, LABANDE, OURILLAC, *La chiesa al tempo del grande scisma*, cit., pp. 886-7.

<sup>72</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 948-56; studio introduttivo di DE SANDRE GASPERINI a *Statuti* cit., p. CV.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

gurata « de oro » sul gonfalone di seta rossa inventariato nel 1513<sup>74</sup>. Invece la Madonna era raffigurata « con la cassa de corama turchesca » sulle due bande dello stendardo grande « de sendato rosso » ed anche su una bandiera di tela<sup>75</sup>; infine, circondata di santi e col Figlio in braccio, si vedeva nel tabernacolo fatto a Venezia nel 1518 su commissione della confraternita<sup>76</sup>.

La devozione si articola sul calendario liturgico-mariano; in tutte le feste è prescritta la riunione dei confratelli che muovono alla cappella propria nella chiesa di s. Francesco per assistere alla messa con i ceri accesi durante il canone (c.24). Il 15 agosto, come a Pasqua e a Natale, vien fatto dovere della confessione e della comunione (c. 25). Legato alla festa della Visitazione è il grande suffragio del 3 luglio (c.33) il cui ufficio « scripto a penna » su « uno quaterno de carti de coyro » risulta nell'inventario suddetto<sup>77</sup>.

Ed infine la preghiera personale che ripete l'Avemaria ben 22 volte al giorno per defunti e per vivi, approfondisce la devozione di Maria. Alla sua lode mirano l'impegno di vita cristiana e la osservanza degli statuti da parte dei confratelli, dei priori e dei procuratori (cfr. c.31).

La devozione ai santi non è assente, ma non ha particolari riferimenti negli statuti. Si sa però che su una bandiera di tela inventariata nel 1513 erano raffigurati s. Francesco titolare della chiesa dove la confraternita aveva sede e san Sebastiano patrono della peste<sup>78</sup>; si ricorda pure che « molte figure de santi da intro et da fore » ornavano il ricordato tabernacolo ligneo di fattura veneziana<sup>79</sup>.

Nel corpo delle regole delle confraternite sono visibili le tracce dei sentimenti religiosi dei soci<sup>80</sup>. In quelle di s. Maria de la Nova

<sup>74</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 227.

<sup>75</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>76</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 228. Il 23 luglio 1520 una donna lasciò in testamento alla nostra confraternita e a quella dei ss. Giovanni e Paolo delle somme perchè ciascuna di esse costruisse « quoddam cappellum super altare » delle loro cappelle e per un anniversario annuale o, se questo non era possibile, ciascuna dovesse far celebrare ogni sabato una messa in onore della Madonna (cfr. pergamena n. 599).

<sup>77</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., p. 227.

<sup>78</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 228.

<sup>79</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>80</sup> Cfr. studio introduttivo di DE SANDRE GASPERINI a *Statuti*, cit., pp. CIII-CIV.

di Giovinazzo si possono cogliere alcuni elementi o anche accenni indiretti che trovano conferma in alcune notizie riguardanti la vita di questa confraternita e che fissano la spiritualità o almeno qualche suo tratto di quegli affratati e, più generalmente, del popolo cristiano di quel secolo. Così, ad esempio, si può dire qualcosa sui sentimenti di fronte alla morte, al peccato e, sia pure in misura minore, sugli atteggiamenti di fronte alla malattia e alla povertà.

Frequenti sono i riferimenti al peccato da fuggire. In primo luogo, sono indicati le bestemmie, i peccati contro i genitori (violenze fisiche o offese verbali); più sottolineati sembrano quelli dell'odio, le denunce delle offese<sup>81</sup>, le disonestà, soprattutto la bestialità e l'adulterio, il gioco e la violazione del riposo festivo. Di tutte queste colpe si riscontrano nell'elenco dei peccati con assoluzione riservata, soltanto quello della omissione del precetto pasquale e l'abbandono della moglie senza autorizzazione delle autorità ecclesiastiche<sup>82</sup>. In tutti i casi riferiti le punizioni vanno dalle ammonizioni dei priori finalizzate alla conversione, dalla multa che determina l'animo a liberarsi dal vizio, alla penitenza imposta a discrezione e, nei casi più gravi e sempre per i recidivi, perfino l'espulsione dalla confraternita. La osservanza fedele degli statuti vale per la salvezza dell'anima, la cosa più importante per un buon cristiano.

La morte, la sua venuta e il suo ricordo, sono continuamente presenti, come situazione personale da affrontare ed ancor più come preoccupazione di suffragare i defunti. Il suffragio in genere e quello dei soci in particolare, viene imposto nella preghiera quotidiana con la recita di cinque Paternostri e Avemarie seguiti dal « requiem eternam » (c.6). una volta all'anno, il tre luglio, la confraternita cura il suffragio generale con ufficiatura e messa cantata: si ristabiliscono

---

<sup>81</sup> Il c.15 impedisce al confratello di esporre denuncia contro altra persona, senza licenza dei priori; stabiliva inoltre che nei casi di offesa « incompontabile » il priore, dando licenza di esporre denuncia, doveva ricevere il giuramento che entro tre giorni l'attore la ritirasse sotto pena di espulsione con « rogo simbolico ». Se il confratello giovinazzese aveva il dovere di ritirare la denuncia per ovvio motivo di carità cristiana, il cittadino di Bitonto ne aveva semplicemente la facoltà che era stata concessa tra i capitoli accordati alla città di Bitonto da Ferdinando I il 18 febbraio 1460 (Cfr. G. PAPULI, *Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini*, in *Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca*, Galatina 1971, p. 460).

<sup>82</sup> Cfr. LUDOVISI, *Consuetudini*, cit., p. 26.

così i vincoli di solidarietà con tutti « li confrati et benefattori [...] che so stati da che fo principiata questa santa conversatione et congregatione » (c.33).

La preghiera per i defunti si concentra però nella celebrazione delle messe: a ciò sono destinate forse le multe pagate dai trasgressori degli statuti, la libbra di cera donata all'ingresso nella confraternita e il ducato promesso in testamento (c.5). Assicurarsi un funerale annuo è il movente delle donazioni che la confraternita ricevette anche da estranei<sup>83</sup> al pari di tutte le altre istituzioni ecclesiastiche come ad esempio lo attesta per il Capitolo l'obituario dei primi del sec. XIV<sup>84</sup>. Anche la prima messa festiva celebrata nella chiesa di s. Francesco e sovvenzionata da sette censuari inventariati nel 1513, era destinata al suffragio dei defunti<sup>85</sup>.

Quando nel 1514 si pensò di eliminare l'unica manifestazione associativa di carattere festoso, ritenuta « male usanza », si sostituì quella riunione con un altro solenne rito di suffragio. Benchè gli statuti non abbiano alcun accenno, ogni anno nella festa della Visitazione del 2 luglio, « si voleva expendere certa quantità di dinari a comparare fructi di diverse sorte et vino, et si expendeva per la ecclesia, per li homini et donne ». La consumazione avveniva nella chiesa e talvolta, come si disse dai « riformatori », dava occasione a « murmuratione et incoveniente et alle volte alcune dishonestà ». Perciò il canonico Giovannello Sasso nella riunione del 16 luglio propose ed ottenne la eliminazione di quella « mala consuetudine », perchè « la casa de Dio è casa de oratione et non de convivio », e la destinazione delle somme impiegate « in tale inhonesta usanza » ad « una laudabile consuetudine accepta a Dio, honore de li viventi et refugio de l'anime de li defuncti »; si stabilì perciò di far celebrare un anniversario generale per i confratelli defunti, nella domenica seguente la festa suddetta, da parte del Capitolo della cattedrale con grande suono delle campane della chiesa di s. Francesco e con larga distribuzione di candele ai confratelli ed ai frati francescani<sup>86</sup>.

<sup>83</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 212-7.

<sup>84</sup> Cfr. C. A. GARUFI, *L'obituario della «confraternita dell'episcopio» conservato nell'Archivio Capitolare di Giovinazzo (cod. n. 12)*, in «*Apulia*» II (1911), pp. 5-36, 150-8.

<sup>85</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 211-2.

<sup>86</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 219-220.

Il suffragio dei defunti è connesso alla devozione della santa croce nella celebrazione della messa il venerdì di ogni settimana che fu introdotta nel 1521 ed affidata ben presto al Capitolo insieme a tutta l'attività culturale della confraternita<sup>87</sup>.

La garanzia dei suffragi dopo la morte preoccupava i confratelli di s. Maria de la Nova quanto il decoro delle esequie che a Giovinazzo avevano tanta importanza che nella ricordata concordia del 1394 vennero puntualmente precisate<sup>88</sup>, come si può vedere anche nelle antiche consuetudini capitolari<sup>89</sup> che agli inizi del sec. XVI erano ancora in vigore come attesta il « mortuale » del Sasso<sup>90</sup>. Le esequie costavano ai familiari come lo indica il tariffario meticolosamente fissato nelle suddette decisioni capitolari e confermato alla metà del sec. XV<sup>91</sup>.

La morte e le esequie sono considerate negli statuti del 1492 come le circostanze in cui i vincoli sociali appaiono nella loro piena manifestazione. Tra gli impegni dei soci è esplicito quello di partecipare personalmente alle esequie dei soci defunti, con l'abito della confraternita e con i ceri, pena due grane da pagare (c.29); quando poi il confratello è povero ed i familiari non hanno i mezzi per pagare « la cera et altre spese », la comunità deve contribuire ad esse (c.12). A formare questo fondo di solidarietà funebre, è stabilito che all'entrare nella confraternita i soci donino la libbra di cera e promettano di lasciare un ducato in testamento: così era assicurato il decoro delle esequie e la partecipazione ai suffragi delle messe (c.5).

La solidarietà ha dovere di esprimersi anche nel caso di malattia.

---

<sup>87</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 222-225.

<sup>88</sup> Cfr. « ... per evitare molte spese superflue che si soleno fare nelle esequie, et a tale si conosca la differenza delli nobili et popolari, si stabilisce che quando muore un gentiluomo che sarà Cavaliere della Maestà del Re o suo Feudatario, ovveramente Dottore graduato in qualche scienza, possa portare otto intorcie allunate et non più, un gentiluomo che non sarà Cavaliere, Feudatario o graduato possa portare quattro intorcie et cossì si habbia da osservare ancora per le donne » (in DACONTO, *Saggio storico*, cit., pp. 141-2).

<sup>89</sup> Della seconda metà del sec. XIV sono le « *Statute facte et ordinate per li antecessuri nostri qualiter in le essequie de li morti devino pagare*, editi da F. CARABELLESE, *Il codice più antico dell'archivio della chiesa cattedrale di Giovinazzo e gli antichi statuti del clero e capitolo di essa*, in « *Rassegna pugliese* » XIV (1898), pp. 303-4.

<sup>90</sup> Cfr. CARABELLESE, *La Puglia*, cit., pp. 313-322.

<sup>91</sup> Cfr. LUDOVISI, *Consuetudini*, cit., pp. 20-23.

Si fa obbligo ai priori di visitare e confortare, anche mediante altri soci, e di esortare il socio a confessarsi e comunicarsi « como bono cristiano ». E la cura non è rivolta soltanto al bene spirituale, ma anche per le necessità materiali dell'ammalato; quando questo è povero, la confraternita attraverso i priori si rende presente e tutti i soci che hanno i mezzi, sono tenuti ad aiutarlo « de li propri dinari adzoche Dio abbia misericordia de loro in extremis » (c.11). Morte, malattia e povertà rendono visibile e presente la comunità, ma non sfugge anche la triste connessione tra vecchiaia, malattia e povertà; in questa circostanza i soci, e quelli facoltosi in particolare, hanno il dovere di « aiutare per proprio facendoli alcuna volta la elemosina » (c.30).

La nostra confraternita continuò a prosperare dopo il 1529, come attestano le donazioni, sia pure diminuite, dei due decenni seguenti<sup>92</sup>. Non si sa cosa avvenne in seguito e perchè il vescovo Giovanni Antolinez Brizianos de la Ribera (1549-1574) agli inizi del suo episcopato affidò l'amministrazione dei beni a d. Ottino Isolano come è attestato per gli anni 1549-1551<sup>93</sup>. La confraternita era ormai in declino: secondo le espressioni del vescovo, i lodevoli statuti non venivano osservati, a nulla erano valse i provvedimenti presi durante la visita pastorale, addirittura nessuno diventava confratello<sup>94</sup>. Nulla sappiamo per gli anni seguenti fino a quando cioè il vescovo decise di anettere alla confraternita un monte di pietà.

---

<sup>92</sup> Si ha notizia di donazioni di censi annui nel 1534 (cfr. pergamena n. 730), nel 1535 (cfr. pergamena n. 736), nel 1539 (cfr. pergamena n. 782), nel 1540 (cfr. pergamena n. 785), nel 1547 (cfr. pergamena n. 850), nel 1548 (cfr. pergamena n. 967).

<sup>93</sup> Nel *Repertorio 1655* si ha notizia di uno scomparso « *quinterno di tutti li beni, di conti di D. Ottino Isolano [...] dell'anno 1549* » e di un altro pure smarrito « *quinterno di credenza in contro il libro di D. Ottino Isolano [...] fatto per D. Raffaele Zurlo cominciando dalli 22 d'Aprile 1551 per tutto agosto di detto anno* » (f. 141r).

Sul vescovo Giovanni Antolinez Brizianos de la Ribera, cfr. G. GULIK, C. EUBEL, L. SCHMITZ-KALLENBERG, *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi*, III, Monasterii 1933, p. 216; MARZIANI, *Istoria*, cit., pp. 122-3. Va notato che nelle fonti giovinazzesi, nelle quali si conservano pure degli autografi, il vescovo si firma Brizianos e non Briurnos come invece riporta la *Hierarchia catholica*.

L'idea di erigere un ente assistenziale fu del predicatore quarresimalista del 1561 che aveva sottolineata la carenza. L'Università nella riunione del 28 marzo decise di accogliere la proposta avanzata da un sindaco e di chiedere al vescovo il suo contributo e quello del clero; quattro cittadini, quattro gentiluomini e due preti, nominati ogni anno, avrebbero curato la distribuzione delle elemosine ai poveri mendicanti, dei maritaggi alle ragazze povere, avrebbero atteso all'assistenza degli infermi, carcerati, orfani e vedove. L'Università però affidava l'istituzione al vescovo che ne aveva la competenza<sup>95</sup>.

Per i cinque anni seguenti non si fece nulla, se nel 1566 la Università elesse ancora due deputati che collaborassero col vescovo nella preparazione degli statuti<sup>96</sup>. Fu ben presto istituito un monte di pietà nella chiesa cattedrale, che fu detto dell'Abbondanza, con le rendite della confraternita di s. Maria de la Nova « a confratribus derelicta »: ciò avvenne il 15 gennaio 1567 secondo il Marziani<sup>97</sup>. Il monte però non ebbe sviluppo nè la confraternita si attivò. Fratanto il Brizianos accolse la richiesta di alcuni cittadini e ne istituì un altro il 15 giugno 1570 nella chiesa di s. Felice con cappella dedicata a santa Maria della Carità ed altare in onore dell'Immacolata; com'era consuetudine, al monte della carità venne collegata una confraternita per la quale furono approvati gli statuti nella stessa data<sup>98</sup>. Il vescovo però non abbandonò il monte dell'Abbondanza e il 10 maggio 1572 lo rifondò affidandone, con nuove regole, l'amministrazione dei beni, che erano sempre quelli della nostra con-

<sup>94</sup> Le espressioni sono della bolla del vescovo Brizianos del 10 maggio 1572 (cfr. pergamena 1078).

<sup>95</sup> Cfr. *Notamenti di conclusioni di questa Università di Giovinazzo, a cura di L. Volpicella*, BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI, *Archivio De Ninno*, ms.35, f. 13v. Il testo è edito dal MARZIANI, *Istoria*, cit., pp. 247-8.

<sup>96</sup> Cfr. *Notamenti*, cit., ff. 18r-18v.

<sup>97</sup> Cfr. MARZIANI, *Istoria*, cit., p. 238. Sui monti di pietà pugliesi e su quelli in Terra di Bari in particolare, cfr. P. MOSSA, *Le istituzioni di pubblica beneficenza nella provincia di Bari*, in *La Terra di Bari*, vol. II, Trani 1910, pp. 37-40 (le notizie vanno però verificate); G. MASI, *I monti frumentari e pecuniari in provincia di Bari*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, Milano 1962, V, pp. 341; G. DE GENNARO, *Studi di storia creditizia pugliese dal Medioevo all'età moderna*, Milano 1972 (sul monte di Giovinazzo, p. 60).

<sup>98</sup> Le carte originali contenenti questi atti sono intitolate « *Pro monte pietatis seu caritatis* » conservate nella BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI, *Archivio De Ninno*, ms.34, ff. nn.,. Del sepolcro di questa confraternita, cfr. DACONTO, *Saggio storico*, cit., p. 302.

fraternita, alle dignità del Capitolo: l'arcidiacono, l'arciprete, i due primiceri, penitenziere e tesoriere dovevano eleggere un economo, un misuratore e due amministratori per la gestione pratica e il suo controllo; si dovevano amministrare le rendite della confraternita e si doveva vendere il frumento in ottobre, marzo e aprile o dare in cambio di pegni di doppio valore; si dovevano compiere opere assistenziali ed in primo luogo sovvenzionare il monastero delle Benedettine « unde salvetur »; si dovevano infine celebrare tutti i suffragi della confraternita<sup>99</sup>. Questa non poteva avere migliore destino in quel momento in cui le antiche confraternite cedevano il passo a quelle più recenti fondate dagli ordini religiosi insieme ad enti assistenziali, in quelle città raggiunte dalla loro attività pastorale; oltre che la gloria di Dio e il suffragio dei defunti i beni della confraternita avrebbero facilitato il reperimento di quel frumento che ai Giovinazzesi era sempre scarso, come diceva nella bolla il Brizianos, « ultra celi naturales cursus et dispositione ac territorii angustiam potissime etiam [...] ex comuni paupertate ».

Non si può dire quale incidenza ebbe questo monte nella vita cittadina e in che misura la sua attività alleviò i disagi di una società tragicamente segnata dal pauperismo o sostenne e incrementò il lavoro di piccoli proprietari e di artigiani<sup>100</sup>. È certo che l'opera del dinamico e deciso vescovo non ebbe seguito: infatti il successore Sebastiano Barnaba (1574-1581) decise il 13 luglio 1579 di annettere il monte dell'Abbondanza « et omnia eiusdem actiones, redditus et proventus cum honoribus et oneribus » alla massa comune del Capitolo, per poter così soddisfare la richiesta dei canonici per l'aumento delle loro distribuzioni quotidiane. Era l'ultimo passo: della confraternita, delle sue messe e dei suoi suffragi rimaneva l'anniversario che i canonici avrebbero celebrato ogni lunedì, per sempre<sup>101</sup>.

#### SALVATORE PALESE

<sup>99</sup> La bolla vescovile è nella pergamena 1078. Il *Repertorio 1655* contiene il regesto del documento perduto, cioè dell'istrumento rogato per notar Giovanni Thomeo il 15 gennaio 1576 con cui m. Domenico di Ugento dichiara che la confraternita di s. Maria de la Nova ha diritto di un annuo censo che si deve ora corrispondere al monte dell'Abbondanza nella persona del suo priore per aver acquistato il « chiuso » su cui quel censo grava (f. 103v).

<sup>100</sup> Cfr. DE GENNARO, *Studi*, p. 59; L. PALUMBO, *Aspetti di attività creditizia in Terra di Bari nei secoli XVII e XVIII*, in « Rivista internazionale di storia della banca », n. 10-1975, pp. 43-44.

<sup>101</sup> Cfr. la bolla vescovile del 1 agosto 1579, ind. VII (pergamena n. 1126, *Repertorio 1655*, f. 123r.).

## APPENDICE

I « capituli »<sup>1</sup>

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Anno Domini millesimo cccc° LXXXII, X inditione die primo Julii.

Questi si sono li capituli della frateria di santa Maria la Nova situata et posta intro la venerabile ecclesia di santo Francisco di Jovenazzo quali teneno observar quelli chi sono confrati et quelli chi se volessero intrare.

I. In primo de amare Dio sopra tucte le cose delo mundo, et creder fermamente la santa fede, tener quello che tene la santa matre Ecclesia, et essere devoto alla gloriosissima vergine Maria e tutti li santi.

II. Anchora che non sia nullo chi audisse alcuno deli affratati biastemar, sia tenuto accusarlo alli priuri et dicti priuri li donone penitentia.

III. Item che qualunque persona dela frateria intrasse nella casa dela frateria dire laudato Dio et degia ingenochiarse denante alla cona che sta lla presente dire uno Paternostro et una Avemaria.

IV. Item ciaschuno deli confrati debia portar honor allo suo patre et alla sua matre et chi li bactessi o li dicessi villania sia ammonito dali priori li quali li donano condegna penitencia delo peccato con/misso, et in caso che non sente castigassero, sia cacciato dala frateria et lo suo vestimento sia pieno de paghia et arso inante la ecclesia de santo Francisco per terrore de l'altri azoche siano obediendi.

V. Item qualuncha persona vole de novo intrare in questa frateria primo se debia per li priuri esaminare et inquirere dela sua conversatione et trovatolo de bona vita se debia recepere, debiase primo confessar et/comunicare, farese lo vestimento ad soi spese et donare alla communitate per uso dele messe et per il morti che accoseano libra una de cera et prometer possendo alla sua morte lassar ducato alla casa.

<sup>1</sup> La pergamena n. 441 dell'ACG misura cm. 55×34 con il vertice a forma triangolare. La scrittura è italice con residui gotici con lettere che presentano tendenza verticale. I primi due rigi sono scritti con inchiostro rosso, come lo è pure la numerazione romana dei capitoli sul margine di sinistra.

Sul dorso (verso) vi è l'annotazione del sec. XVII con segnatura riferentisi al « Repertorio » del 1655: « N. 898 Instrumento nel quale stanno descritti li capitoli et regole della confrateria di s. Maria della Nova dentro la chiesa di san Francesco di Giovinazzo fatto il primo di luglio 1492 ».

Per l'edizione si sono seguiti i criteri della DE SANDRE GASPERINI (*Statuti di confraternite*, pp. CXXI-CXXII). Le abbreviazioni, non presentando speciali caratteristiche, sono state tutte sciolte senza segni particolari. L'uso della punteggiatura, delle maiuscole e minuscole, l'unione o separazione delle parole sono state adeguati ai criteri correnti per facilitare la lettura; in particolare le preposizioni articolate sono state unite (ad es. *delo*), salvo che non segua parola iniziante con vocale ed è stato introdotto l'apostrofo (ad es. *de l'altri*). Quest'ultimo è stato introdotto secondo l'uso corrente. La fine del rigo è segnata con linea trasversale; dopo ogni capitolo è stato fatto il capoverso.

VI. Item tucti quelli dela frateria siano tenuti dire omne iurno primo septe Paternostri et vii Avemaria in scambio dele vii ore canoniche che canta la santa matre ecclesia et xv altri Paternostri et xv Avemaria, le prime/v siano ad honor et reverentia dele v piaghe de Cristo, et v siano cum requiem eternam per l'anime deli nostri confrati che so passati da questa vita et l'altri v siano che Dio conferma li vivi allo ben fare.

VII. Item che non sia nullo de nostri affratati che porta hodiū ne mala voluntate ad nulla persona sopra cinque iurni et facendo altramente stea alla correzione deli priuri li quali l'abiano da punir.

VIII. Item che non sie nullo de nostri fratelli che porte hodie ne mala voluntate l'uno all'altro sopra tre iurni et se 'ncede fosse nullo debiase dire ali priuri adzoche li ditti priuri/li fazzia per la pace et delli penitentia come alloro pare, et chi facesse lu contrario sia cacciato dala frateria et arso lo suo vestimento ad exemplum aliorum.

IX. Item che nullo pighie lo crucifixo nelle torce quando se vole andar in processione senza licentia deli priuri quia melius est obedire quam sacrificare<sup>2</sup>.

X. Item se alcuno de nostri affratati non si vestisse et scontrasse li disciplinati quando vanno per la terra li debia far honor et si alcuno non ce potesse venire se debia venir ad scusare,/et chi facesse lo contrario sia tenuto far chiascheuna volta pagare grana doy dicti dinari debiano intrare in utilitate dela casa in mano ali priuri e non procuraturi.

XI. Item se alcuno de nostri affratati se amalasse che li priuri siano tenuti andarce o mandarce ad visitarlo et confortarlo et ammonirlo che se debia confessar et comunicar como bono cristiano et se avesse necessario de alcuna cosa, per essere povero, siano tenuti dicti priuri direlo ad tucti li confrati et aiutarlo deli propri dinari, adzoche Dio habia misericordia de loro in extremis.

XII. Item se alcuno deli affratati se moresse et fosse povero che non avesse da pagare la cera et l'altre spese che 'nce vole, li priuri et confrati siano tenuti ponererce dicta cera et denari dela cera et denari dela comunitate, et si nella comunitate non ce fosse ne cera ne dinari, loro siano tenuti de borsa aiutarlo. Et quando se sepelisce ciascuno sia tenuto accompagnarlo done usanza, vestiti con lume.

XIII. Item ciascheuno affratate debia ieiunare tucte le vigilie, le quattro tempore, la sacra quadragesima, quali ieiuni son comandati dala santa matre Ecclesia. In casu che non potesse ieiunare per alcuno impe/dimento legitimo, sia tenuto per ciaschuno die fare una elemosina in scambio de dicto ieiunio et non possendo far la elemosina dica tre Paternostri et tre Avemaria pregando Dio che habia misericordia de ipso.

XIII. Item chiascheuno cristiano deve aver recusso et devozione alla gloriosissima vergine matre Maria omne confrate sia tenuto ieiunar tutte le soye vigilie de tutte le soe feste. Chi non potesse faza ut supra.

XV. Item se alcuno deli affratati facesse questioni con alcuno deli confrati overo con alcun'altra persona o homo o femina, dicto affratato non poza

<sup>2</sup> Cfr. 1 Sam 15. 22.

andare ad dinunciare ne ad accusar nullo senza licenzia deli priuri, et se la iniuria fosse incomportabile et li priori li dessero licenzia ditti priuri se fazano promettere sub sacramento, che infra lo triduo se degia andare ad repentire, facendo lo contrario sia cacia to dala frateria et per nullo tempo ci possa intrare et lo suo vestimento sia arso inante la ecclesia de sancto Francisco secundo edicto de sopra alli altri capitoli.

XVI. Item se alcuno deli affratati facesse questione con alcuna persona et trovasse since alcuno deli altri confratri lo debia levare dalla questione non se volendo partir li comanda da parte deli priuri socto la pena de/inobedientia che si parta, non si partendo sia tenuto pagar la pena per la disobedientia, zoe grana cinque et anche sia tenuto stare ad correzione deli priuri.

XVII. Item quando se scontrasse l'uno affratato con l'altro se debbano salutare et farese honor l'uno ad l'altro mostrando la perfecta carita essere con loro, como dice Cristo domino ubi caritas et amor Deus ibi est.

XVIII. Item et perche la honestate e allo homo grandissima virtute volimo che nullo affratate debia andare allo burdello overo ad altro loco disonesto puplicamente, alla pena de grana doy per volta.

XIX. Item che nullo confratre di questa frateria debia iocare ad iocu de dadi, ne de carte, ne de altri iochi dove vadano denari, excepto ad iocu de palla ad piacere, ne stare ad videre; la punitione stea alli priuri.

XX. Item si fosse alcuno deli affratati che fosse de ipso fama che peccasse in alcuno vicio maxime nello vicio bestiale, li priuri si lo debiano admonir piu volte, non sente abstinesse del suo pec/cato, alli dicti priuri sia licito cacciarlo dala loro congregatione et non se li debia recoghiere in gratia.


XXI. Item che nullo deli affratati debia fatigare le feste tucte che sono comandate dala sancta matre Ecclesia, chi facesse lo contrario li priori ci doneno la penitentia como pare alloro et pagare pena grana uno.

XXII. Item che non sia nullo affratato che debia stare in adulterio, ne tener amica puplica; se alcuno ce ne fosse, li priuri siano tenuti ammonirlo tre volte, et casu che non se nce volesse abstinere, sia cacciato dala fraternita et abrusciato lo suo vestimento inante la ecclesia de sancto Francisco, azoche sia manifesto ad ciascuno como è manifesto lo suo peccato, et perche si sa.

XXIII. Item che omne confratre sia tenuto omne prima domenica delo mese quando sente toccare la campana, venire alla frateria zoe alla casa, et facta la congregatione li priuri debiano fare legere questi capituli da lo cappellano che sia persona da bene et intelligente, azoche tucti li affratati li facciano alla mente et poy arragionare deli necessari dela casa; chi non ce venesse senza licita scusa debia pagare grana ii.

XXIV. Item che omne confrate sia tenuto lo natale, la pascua, la ascensione, la pentecoste, lo corpo de Cristo et tucte le feste dela gloriosa vergine Maria de l'anno venire alla casa dela frateria et congregati tucti/vengano alla cappella loro et fare dire la messa et tucti stare ad la dicta mesa devotamente collo lume in mane ciascheuno de che si leva lo corpus Domini finche lo sacerdote se communicato; chi fara lo contrario che non ce venera senza licita scusa debia pagar omne volta grane ii. Omne confrate si debia fare fare lo suo cannolocto de meza libra l'uno ad soy spese e finendo quelli se fazano per communitate.

XXV. Item omne affratate sia tenuto confessarese et comunicarse tre



Statuti della confraternita di s. Maria della Nova (ACG, Pergamena n. 441).

volte l'anno zoe pascua, natale et sancta Maria de agosto. Queste tre volte l'anno si intende per quelli che sono boni cristiani et boni con/fratri, ma ad ciascheuno sia comandamento che se confessa et comonica ad minus la santa pascua de resurrectione zoe una volta l'anno; chi facesse lo contrario sia caz-zato dala frateria et arso lo suo vestimento.

XXVI. Item li priuri et procuratori debiano essere quattro zoe duy priuri et duy procuratori, et omne tre misi si debiano mutar l'altri novi et li priuri et procuratori vechi debiano creari li novi et da poi creati/li priuri et procura-tori novi, li vechi debiano infra termno de dece iorni debiano mectere conto de zo che anno manigiato allo loro tempo. Et questo se debia observar invio-labiliter et cum grande distantia.

XXVII. Item li procuratori siano tenuti andar omne domenica colla ca-scitella rescotendo dali confratri lo che son soliti de pagare la domenica li tempi passati, et usar omne sollicitudine che poteno per utilitate dela com-munita/et essere in omne cosa una colli priuri circa l'amministrazione dello ben fare et facendo cussi procureranno la salute dele anime loro como dice lo psalmista « Inclinavi cor meum ad faciendo iustificationes tuas propter retributionem »<sup>3</sup>.

XXVIII. Item li priuri siano tenuti la prima domenica delo mese quando se fa lo capitolo como edicto de sopra, domandare li confratri delo comanda-mento dela lege nelli xii articoli dela fede, nelle opere dela misericordia corporale et spirituale, de/le tre virtu theologiche, dele quattro virtu cardinali, delo Paternostro et Avemaria et dela Salve regina et delo credo, et dele altre bone orazioni se sanno tucte queste cose, non le sapendo li commandano li debiano imparare.

XXIX. Item quando bisogniasse andare la frateria vestiti o in proces-sione ordinaria overo extraordinaria o ad morti, et li priuri o procuratori fa-ranno sonare la campana de sancto Francisco do ene consuetudine ad ti/tinulo, ciascheuno subito se debia trovare alla frateria et vestirese. Chi fara lo con-trario non havendo scusa licita de non ci possere andare, sia tenuto per cia-scheuna volta pagare grane<sup>4</sup> doy.

XXX. Item se nella frateria ce fosse alcuno deli confratri vecchio et povero et male sano, li affratati et maxime quelli che sono facultusi lo debiano aiutare delo loro proprio facendoli alcuna volta la elemosina.

XXXI. Item tucte le intrate dela nostra frateria se debiano destribuire in tucte quelle cose dove pare meglio alli priuri et procuratori in servitio et honor delu nostru signore Jhesu Cristo et dela sua matre vergine Maria.

XXXII. Item quando li priuri loro paresse volere fare o comparare al-cuna cosa de novo per ornamento de dicta frateria, debiano congregare tutti li affratati ovvero la maggiore parte et fare di conscientia et poi sequir loro proposito

XXXIII. Item lo di de poy la festa dela visitatione dela vergine Maria ad Helysabeth se debia fare uno officio feriale per l'anime de tucti li confratri et benefacturi passati da sta vita presente che so stati da che fo prin/cipiata

<sup>3</sup> Ps 118, 112.

<sup>4</sup> Sic.

questa sancta conversatione et congregatione de sta frateria. Questo sia omne anno in dicto iurno culla messa cantata, et cum candele honoratamente.

XXXIV. Item se in questa frateria ce fosse alcuno preyte debia osservare dicti capituli et ultimo l'officio divino chi e tenuto dire, debia dire li sopradicti Paternostri et Avemarie come l'altri.

XXXV. Item volemo che quilli che so priuri et procuraturi una volta per uno anno non pozone essere electi un'altra volta azoche ad omne uno tocca et cussi non entra invidia.

Et cussi commettendo sempre alla correctione delo summo pontefice dela santa romana Ecclesia, delo nostro reverendissimo episcopo, facimo fine alle presenti ordinationi; li trasgressuri deli quali non volimo incorrano in peccato mortale non observandoli in alcuna sua parte. Et el summo Dio per sua misericordia infinita et merito dela sua matre dulcissima ce spire tucti ad divotamente sempre ser varli ad salute de l'anime nostre. Ad laude dela victoriosa regina del paradiso vergine nostra protectrice et capo di questa compagnia honor et gloria dil suo dulcissimo figliuolo redempto re nostro Cristo Jhesu qui cum Padre et Spiritu Sancto regnat in secula secolorum. Amen.